



UNIVERSITÀ DELLA VALLE D'AOSTA
UNIVERSITÉ DE LA VALLÉE D'AOSTE

Emanato con Decreto Rettorale n. 156, prot. n. 16479/I/03, del 23 ottobre 2024

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEI CENTRI DI RICERCA DELL'UNIVERSITÀ DELLA VALLE D'AOSTA – UNIVERSITÉ DE LA VALLÉE D'AOSTE

INDICE

Art. 1 – Finalità

Art. 2 – Organi dei Centri

Art. 3 – Consiglio direttivo

Art. 4 – Il Direttore

Art. 5 – Il Vicedirettore

Art. 6 – Personale affiliato

Art. 7 – Logo del Centro

Art. 8 – Risorse finanziarie del Centro

Art. 9 – Disposizioni finali e di rinvio

Art. 1 – Finalità

1. Presso l'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste possono essere istituiti Centri di ricerca, finalizzati a promuovere e realizzare attività di studio, di ricerca, di formazione universitaria e continua nonché di divulgazione scientifico-culturale, anche mediante la promozione e la costituzione di reti di collaborazione tra il singolo Centro, i principali soggetti istituzionali e tutte le parti sociali e culturali interessate presenti nel territorio valdostano nonché con analoghe istituzioni, Atenei e Centri di ricerca italiani e stranieri.
2. Ogni Centro di ricerca è dotato di autonomia secondo quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità ed ha la propria sede presso l'Ateneo.

Art. 2 – Organi dei Centri

1. Sono organi dei Centri di ricerca:
 - a) il Consiglio direttivo;
 - b) il Direttore;
 - c) il Vicedirettore.
2. Il Consiglio direttivo dura in carica un triennio.
3. Il Direttore e il Vicedirettore del Centro durano in carica massimo un triennio e, comunque, non oltre la durata del mandato del Consiglio direttivo. Il loro mandato è rinnovabile per una sola volta consecutiva.

Art. 3 – Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette componenti individuati tra:
 - a) professori o ricercatori di ruolo dell'Ateneo, nominati dal Consiglio dell'Università su proposta del Rettore;
 - b) soggetti designati dagli enti istituzionali esterni facenti parte della rete di collaborazione del Centro.

In ogni caso, la maggioranza dei componenti del Consiglio direttivo deve essere individuata nell'ambito dei docenti di ruolo dell'Ateneo.

2. Il Consiglio direttivo svolge funzioni di indirizzo, di programmazione e di coordinamento delle attività del Centro. A tal fine, il Consiglio direttivo approva, nel rispetto del ciclo della programmazione di Ateneo, il Piano triennale delle attività del Centro, il relativo aggiornamento annuale con le richieste di assegnazione dei fondi nonché la relazione annuale illustrativa delle attività svolte.
3. Il Consiglio direttivo elegge, al suo interno, il Direttore.
4. Il Consiglio direttivo si riunisce, di norma, due volte l'anno e ogni qualvolta il Direttore lo ritenga opportuno nell'interesse del Centro o ne faccia motivata richiesta scritta almeno un terzo dei suoi componenti. Le riunioni possono essere svolte anche in modalità telematica o in modalità mista.
5. La convocazione del Consiglio direttivo e la determinazione del relativo ordine del giorno sono disposte dal Direttore del Centro, con anticipo di almeno quattro giorni. In caso d'urgenza, la convocazione può essere fatta con preavviso non inferiore a ventiquattro ore, con mezzi adeguati a raggiungere gli interessati.
6. Per la validità delle sedute del Consiglio direttivo, è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Tutte le delibere del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

7. Gli studiosi e gli esperti affiliati al Centro possono partecipare alle sedute del Consiglio direttivo su invito del Direttore, senza diritto di voto.
8. Le decisioni assunte dal Consiglio direttivo sono riportate in appositi verbali. I verbali sono, di norma, approvati nella prima seduta utile successiva del Consiglio direttivo.
9. I competenti uffici della Direzione generale assicurano il supporto tecnico necessario al funzionamento del Consiglio direttivo.

Art. 4 – Il Direttore

1. Il Direttore del Centro di ricerca è un professore o ricercatore di ruolo dell'Ateneo, preferibilmente in regime di tempo pieno, eletto dal Consiglio direttivo tra i componenti del Consiglio stesso.
2. La nomina del Direttore è disposta con decreto rettorale.
3. Il Direttore del Centro di ricerca:
 - a) rappresenta il Centro nei rapporti con le autorità accademiche, con gli organi di governo dell'Università e con le istituzioni esterne;
 - b) convoca e presiede il Consiglio direttivo e dà attuazione alle relative deliberazioni;
 - c) sovrintende all'organizzazione del Centro ed è responsabile del suo funzionamento e dello svolgimento delle relative attività;
 - d) approva, nel rispetto del Piano triennale delle attività, la realizzazione delle singole iniziative;
 - e) autorizza le spese relative all'attività ordinaria del Centro;
 - f) propone ai competenti Organi di Ateneo l'approvazione di accordi e convenzioni;
 - g) individua i docenti, gli esperti e i collaboratori necessari allo svolgimento delle attività del Centro, nel rispetto della disciplina di Ateneo vigente in materia;
 - h) predisponde annualmente una relazione sulle attività del Centro e sui risultati raggiunti e la trasmette ai competenti Organi dell'Ateneo;
 - i) adotta, in caso di necessità e urgenza, gli atti di competenza del Consiglio direttivo sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva;
 - j) esercita tutte le ulteriori funzioni attribuitegli dai regolamenti di Ateneo.

Art. 5 – Il Vicedirettore

1. Il Direttore del Centro di ricerca può nominare, con proprio atto, un Vicedirettore, scelto tra i professori o i ricercatori di ruolo dell'Ateneo, preferibilmente in regime di tempo pieno, che compongono il Consiglio direttivo, al quale delegare specifiche competenze e attribuzioni.
2. La durata del mandato del Vicedirettore è stabilita nell'atto di nomina e, in ogni caso, non può eccedere quella del Direttore.

Art. 6 – Personale affiliato

1. Al Centro possono essere affiliati, presentando domanda al Direttore corredata da curriculum vitae che documenti la competenza e gli interessi scientifici del richiedente rispetto alle finalità del Centro:
 - a) docenti, assegnisti, borsisti, dottorandi, docenti a contratto, cultori della materia, collaboratori dell'Ateneo;
 - b) docenti, assegnisti, borsisti, dottorandi, docenti a contratto, cultori della materia, collaboratori presso altre Università italiane e straniere;
 - c) esperti indipendenti esterni che abbiano interessi coerenti con le finalità scientifiche e culturali del Centro.
2. L'affiliazione al Centro è deliberata dal Consiglio direttivo che ne stabilisce anche la durata e le condizioni; si intende operante fino a recesso sottoscritto dall'Affiliato e consente di utilizzare le strutture e le attrezzature del Centro.

3. Gli affiliati possono essere di volta in volta autorizzati dal Consiglio direttivo o, in casi d'urgenza, dal Direttore a fare uso del Logo del Centro per attività congrue con le finalità del Centro stesso.
4. In casi gravi e motivati, il Consiglio direttivo può revocare l'adesione di un affiliato, fermo il diritto al contraddittorio, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.
5. Gli affiliati sono tenuti a sottoscrivere un impegno di segretezza per le informazioni non pubbliche delle quali potranno venire a conoscenza nei loro rapporti con il Centro e l'impegno a non utilizzare informazioni su rapporti, programmi, progetti a vantaggio di istituzioni diverse dal Centro. L'arco temporale dell'impegno riguarda il tempo di affiliazione e i tre anni successivi.
6. Gli affiliati sono tenuti a menzionare il Centro nei prodotti delle ricerche condotte nell'ambito dei progetti congiunti.

Art. 7 – Logo del Centro

1. Ogni Centro di ricerca è dotato di un proprio logo, il cui utilizzo è disciplinato dal Regolamento per l'uso e la tutela del nome, del logo e dell'immagine dell'Ateneo, nel testo vigente.

Art. 8 – Risorse finanziarie del Centro

1. Per lo svolgimento delle proprie attività il Centro di ricerca dispone di appositi finanziamenti stabiliti dai competenti Organi di Ateneo.
2. Ulteriori finanziamenti possono essere reperiti da:
 - a) risorse messe a disposizione da altri enti e istituzioni nonché da donazioni e contribuzioni di Enti pubblici e privati;
 - b) proventi derivanti da convenzioni relative ad attività di ricerca, di consulenza e di servizio a favore di terzi;
 - c) partecipazione a specifici programmi di finanziamento dell'Unione europea e di altri soggetti pubblici o privati.

Art. 9 – Disposizioni finali e di rinvio

1. La disattivazione di un Centro può essere proposta dal Consiglio direttivo del Centro stesso o direttamente dal Rettore, e viene approvata dal Consiglio dell'Università, sentito il Senato Accademico. La disattivazione di un Centro ha come conseguenza il termine delle sue attività.
2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si applicano le norme stabilite dalla normativa vigente, dallo Statuto di Ateneo nonché dai regolamenti di Ateneo.